

STATUTO

ASSOCIAZIONE

**“MAMA CHAT – PER L’EMPOWERMENT E LA SALUTE
PSICOSOCIALE FEMMINILE” APS**

TITOLO I

ART. 1 Denominazione, Sede e Durata

1.1 È costituito un Ente del Terzo Settore in forma di Associazione di promozione sociale, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana e disciplinato dal Codice Civile, nonché dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. - di seguito il “*Codice*” – con sede legale nel comune di Milano (MI) nei locali individuati dal Presidente ed approvati dal Consiglio Direttivo, operante nei settori sociale, educativo, sociosanitario e culturale avente la denominazione “Mama Chat - per l’empowerment e la salute psicosociale femminile” Associazione di Promozione Sociale e, in forma abbreviata, “Mama Chat - per l’empowerment e la salute psicosociale femminile” APS o anche “Mama Chat”.

1.2 L’uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “Associazione di promozione sociale” o dell’acronimo “APS” è obbligatorio, ai sensi di legge.

1.3 L’Associazione si conforma alle norme ed alle direttive degli organismi che regolano la promozione sociale e dura a tempo indeterminato.

TITOLO II

ART.2 Scopo

2.1 L’associazione è un organismo a carattere volontario e democratico la cui



attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

2.2 Essa non ha alcun fine di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e d'utilità sociale ed opera per fini sociali, culturali, educativi, formativi e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

2.3 Lo scopo e l'oggetto sociale dell'Associazione "Mama Chat - per l'empowerment e la salute psicosociale femminile" è la promozione sociale e il benessere della persona e del suo ambiente di vita in un'ottica che valorizzi le pari opportunità come sancite dalle Convenzione dei Diritti dell'Uomo (1948) e dalla Convenzione dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (1989).

2.4 L'attività dell'Associazione sarà quindi centrata sulla promozione dei diritti delle donne e della famiglia che è intesa e valorizzata nei suoi molteplici aspetti e a sostegno di uno sviluppo integro e armonico dal punto vista individuale e sociale.

2.5 Focus dell'associazione è promuovere e sostenere i diritti e salute delle donne e la protezione della famiglia come del mondo dell'infanzia e della genitorialità. L'obiettivo principale è la promozione di una cultura di rispetto, di integrazione e di diritti, con al centro la protezione della donna e dei bambini.

2.6 Le attività promuoveranno i loro bisogni, sostenendo gli stakeholder famiglia, scuola, mass media, comunità, istituzioni) attraverso progetti, servizi e attività di educazione, sostegno terapeutico (in ambito psicologico, pedagogico e psicosociale), formazione e consulenza.

2.7 Scopo dell'associazione è promuovere l'empowerment femminile, informare rispetto ai propri diritti e indirizzare le donne e le famiglie rispetto ai servizi presenti sul territorio, siano essi Istituzionali o non. Gli interventi sono rivolti a

tutti gli iscritti all'associazione e all'intera collettività attraverso eventi di promozione sociale, co-progettazione di servizi, spazi online e fisici, educativi e di aggregazione (anche sperimentali) per minori, donne, genitori e famiglie, seminari, convegni, laboratori, progetti, servizi e consulenze a supporto di una cultura di rispetto e di non-violenza. Particolare attenzione è data ai contesti comunitari nell'ottica del dialogo tra culture nazionali, europee e internazionali.

2.8 Per il raggiungimento di questi scopi, l'Associazione potrà collaborare nell'organizzazione di attività, manifestazioni e progetti, con altre Associazioni e Enti, che ne condividano le finalità sociali non solo verso i propri Associati.

ART. 3 Oggetto

3.1 L'Associazione svolge, in via principale o esclusiva, in favore dei propri *Soci*, dei loro familiari, di altre associazioni e dei *Soci* delle stesse, nonché in favore di terzi, le attività di interesse generale che ne costituiscono l'oggetto previste dal presente statuto, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri *Soci*, al fine di svolgere:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;



ALLEGATO A

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3.2 Per il raggiungimento delle finalità definite al precedente articolo 2, l'Associazione potrà operare nei seguenti ambiti di attività:

- a. Promuovere la socialità sviluppando attività rivolte al mondo delle donne, dell'infanzia, degli adolescenti, dei giovani; attenzione è data al contesto di vita dei beneficiari a partire dal lavoro con le principali agenzie educative,



ALLEGATO A

enti territoriali e nazionali preposti al sostegno psico-sociale, socio-sanitarie e culturali.

b. progettare e implementare attività di formazione e orientamento in collaborazione con enti del pubblico quali, a titolo esemplificativo, attività di formazione orientamento come workshop sulle tematiche dell'associazione e collaborazione con enti e istituti esperti in materia.

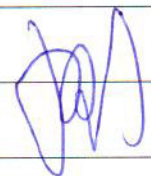
c. aderire, realizzare e/o promuovere iniziative sociali, culturali, educative ed artistiche (eventi, seminari, convegni, corsi, stage, laboratori di approfondimento, ecc.) a livello territoriale, nazionale ed internazionale;

d. ideare e realizzare spettacoli, mostre, presentazioni, convegni e seminari workshop, stampare e pubblicare giornali o riviste e gestire qualsiasi attività volta alla comunicazione di massa quali a titolo meramente esemplificativo portali internet, blog, siti web, pagine nei social network, articoli su carta stampata generica e/o di settore;

e. promuovere progetti e attività di ricerca e studio in Italia e all'estero per creare occasioni di scambi culturali e scientifici (Cooperazione, gemellaggi) ed artistici;

f. creare gruppi di studio, comitati scientifici, gruppi di lavoro d'informazione ed approfondimento che possano promuovere e divulgare gli scopi dell'associazione;

g. collaborare con Pubbliche Amministrazioni, Istituti, Università, Ospedali, Enti pubblici e privati e Aziende proponendo ed organizzando momenti di confronto, consulenza e formazione, iniziative di carattere psico-sociali, socio-educative, socio-sanitarie, culturale ed artistico, progettazione di



servizi ed eventi di sensibilizzazione negli ambiti di lavoro individuati nel presente statuto.

h. Gestire, condurre o acquisire spazi digitali (blog, siti, sportelli chat, pagine di social network) e spazi fisici propri o di terzi, e strutture di vario genere al fine di organizzare e promuovere attività psico-sociali e psicologiche, di formazione e socio-sanitarie e ogni altra iniziativa a questa direttamente o indirettamente collegata;

i. aderire, progettare e realizzare qualunque iniziativa atta al raggiungimento degli scopi dell'associazione;

j. esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale online e offline tramite iniziative di raccolta fondi, quali eventi e manifestazioni, e non per autofinanziamento: in tal caso verranno osservate le normative amministrative e fiscali vigenti.

3.3 L'Associazione, inoltre, potrà svolgere attività diverse, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale, ai sensi dell'art. 6 del *Codice*, nonché attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale.

3.4 L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del *Codice*, attività di raccolta fondi – anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico; il Consiglio direttivo può approvare un apposito regolamento finalizzato alla raccolta fondi contenente forme di

sensibilizzazione alla donazione ed erogazioni liberali per le finalità dell'associazione.

TITOLO III

ART.4 I Soci

4.1 Il numero dei *Soci*, anche indicati come "*Associati*", è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito, con riferimento alle associazioni di promozione sociale, dal *Codice*.

4.2 Possono essere *Soci* dell'associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli

4.3 Sono *Soci* tutte le persone che intendono usufruire dei servizi dell'associazione o volontariamente collaborare al raggiungimento dei suoi fini sia come volontari operatori attivi sia come beneficiari; non sono previste, e sono vietate, limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei *Soci*.

4.3 I *Soci* hanno tutti uguali diritti e non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote; non sono previste, e sono vietate, limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei *Soci*.

4.4 È garantita la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo ed è esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART.5 Ammissione del Socio

5.1 Chi intende essere ammesso come Socio dovrà farne richiesta online via posta elettronica o tramite il sito istituzionale, impegnandosi ad attenersi al



presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare Soci dell'Associazione dovranno presentare richiesta di associazione collettiva firmata dal proprio rappresentante legale.

5.2 All'atto della richiesta verrà rilasciata la tessera sociale e il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di Socio.

5.3 Non vi potranno essere ammissioni o tesseramenti che limitino i diritti dei nuovi associati o che abbiano carattere di temporaneità.

5.4 Sono garantiti i diritti degli aspiranti Soci e dei Soci ai sensi dell'art. 23 del *Codice* indicando quale organo competente il Collegio dei Probiviri se nominato o l'Assemblea degli associati altrimenti.

ART.6 Diritti e doveri dei Soci

6.1 La qualifica di Socio dà diritto senza distinzione alcuna:

- a presenziare e partecipare in forma libera, gratuita e volontaria, eventualmente con un rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, a tutte le attività previste dallo Statuto dall'Associazione, che potrà inoltre, in caso di particolare necessità, ricorrere ai propri Associati per assumere lavoratori dipendenti o avvalersi delle loro prestazioni di lavoro autonomo nei limiti consentiti dalle leggi vigenti.
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi,



previa presentazione delle nuove candidature ad opera del Consiglio Direttivo in carica.

6.2 I Soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo e delle quote dovute per la partecipazione alle iniziative sociali.

ART.7 Quota associativa

7.1 I Soci sono tenuti a versare la quota associativa annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

7.2 Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

7.3 Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV

ART.8 Perdita della qualifica di Socio

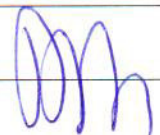
8.1 La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ART.9 Recesso ed esclusione del Socio

9.1 Le richieste di recesso dall'associazione dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

9.2 L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a. che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.
- b. che, senza giustificato motivo, si renda moroso del versamento del contributo annuale;



c. che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi

dell'Associazione;

d. che, in qualunque modo, arrechi danni, anche morali, all'Associazione.

9.3 L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.

ART.10 Norme in materia di recesso ed esclusione

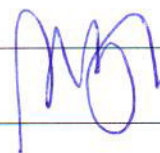
10.1 Le deliberazioni prese in materia di recesso, ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante lettera o PEC e, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'articolo 9 del presente Statuto, devono essere motivate e senza onere alcuno a carico del recedente.

10.2 Sono garantiti ai Soci receduti o esclusi i diritti previsti in materia dal Codice o dalle altre leggi vigenti in materia di associazioni di promozione sociale.

TITOLO V

ART. 11 Risorse economiche e patrimonio

11.1 L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da: a) quote e contributi degli associati; b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di attività e iniziative volte ai fini statutari; c) eredità, donazioni e legati; d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera secondaria e strumentale e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; h) entrate



ALLEGATO A

derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale svolte compatibilmente con le regole del *Codice* in via secondaria e strumentale.

11.2 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

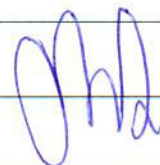
11.3 Ai fini del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo nel puntuale rispetto delle previsioni di cui all'art. 8 del *Codice*.

11.4 Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'associazione.

ART.12 Esercizio associativo

12.1 L'esercizio associativo decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno;

12.2 Il Consiglio Direttivo redige il bilancio da presentare all'Assemblea degli associati per la discussione e l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.



12.3 Le scritture contabili ed il bilancio devono essere redatti, tenuti e conservati secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 87 del *Codice*.

12.4 Ai *Soci* è garantito il diritto di esaminare i libri sociali, ai sensi dell'art. 15 comma 3 del *Codice*, rivolgendo apposita istanza al Presidente il quale renderà possibile l'esame presso la sede legale dell'Associazione o presso altri luoghi nei quali siano depositati i libri stessi, entro i trenta giorni successivi. Il *Consiglio Direttivo* può approvare apposito regolamento al fine di adottare apposite procedure per rendere maggiormente fruibile il diritto dei *Soci* di cui alla presente regola.

TITOLO VI

ART. 13 Organi dell'Associazione

13.1 Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'organo di controllo;
- f) il Collegio dei Probiviri.

13.2 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

13.3 Ove nominati, l'organo di controllo e l'incaricato per la funzione di revisione, entrambi anche in forma monocratica, possono coincidere e sono

nominati facoltativamente o al ricorrere dei requisiti previsti dagli articoli 30 e 31 del *Codice*.

ART. 14 Le Assemblee degli associati

14.1 Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

14.2 L'avviso della convocazione comunicato ai soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, sul sito internet dell'Associazione l'invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, o comunque ogni altro mezzo ritenuto idoneo dal Consiglio direttivo per effettivamente raggiungere il Socio, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

14.3 La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

14.4 L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

ART. 15 L'Assemblea ordinaria

15.1 L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo;
- b) approva il bilancio preventivo ore redatto dal Consiglio direttivo;
- c) procede alla elezione del Presidente dell'associazione, dei membri del Consiglio direttivo e degli altri organi o incaricati di funzione dell'Associazione;
- d) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo, nonché sugli altri argomenti a lei attribuiti dalla legge, in particolare dall'art. 25 del *Codice*, dall'Atto costitutivo o dal presente

Statuto, alla sua competenza;

e) approva eventuali regolamenti utili al raggiungimento degli scopi associativi.;

f) approva i bilanci sociali redatti, in via facoltativa od obbligatoriamente al superamento delle soglie di legge previste, ai sensi dell'art. 14 del *Codice*.

15.2 Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

15.3 L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall'organo di controllo (se eletto) o da almeno un decimo degli associati.

15.4 In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 30 giorni dalla data della richiesta.

ART. 16 Quorum assembleari

16.1 Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, tutti i soci hanno diritto al voto, in proprio o per delega nei limiti previsti dall'art. 24 del *Codice* secondo il principio del voto singolo;

16.2 In prima convocazione l'assemblea, ordinaria e straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

16.3 In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea, ordinaria e straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

16.4 Le delibere delle assemblee ordinarie e straordinarie, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 23 del presente Statuto, sono valide, a maggioranza assoluta dei

voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

ART. 17 Il Presidente dell'Assemblea

17.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa.

17.2 La nomina del segretario verbalizzante della seduta assembleare è fatta dal Presidente dell'assemblea.

ART. 18 Il consiglio Direttivo

18.1 Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri scelti fra gli associati maggiorenni.

18.2 I componenti del Consiglio restano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

18.3 Il Consiglio, quando non vi abbia già provveduto l'assemblea al momento della nomina, elegge nel suo seno il vice Presidente, il Segretario ed, eventualmente ove ritenuto opportuno, il Tesoriere.

18.4 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

18.5 La convocazione è fatta a mezzo di comunicazione da spedire, in qualunque forma che garantisca il controllo della ricezione, anche attraverso la posta elettronica da consegnare non meno di otto giorni prima della adunanza.

18.6 Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

18.7 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

ALLEGATO A

18.8 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a. curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b. redigere il bilancio consuntivo e, ove ritenuto necessario od opportuno, preventivo;
- c. predisporre i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e. deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- f. nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- h. affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.
- i. predisporre il bilancio sociale, in via facoltativa od obbligatoriamente al superamento delle soglie di legge previste, da sottoporre alla discussione ed approvazione dell'Assemblea ai sensi dell'art. 14 del *Codice*.

18.5 Il *Consiglio Direttivo* documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 3 comma 3 del presente statuto, ai sensi dell'art. 13 comma 5 del *Codice*.

ART. 19 Decadenza dei consiglieri e divieto di remunerazione

19.1 Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio vengano a mancare, il Consiglio stesso può provvedere alla sostituzione



ALLEGATO A

nominando i primi dei non eletti al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria delle votazioni ed i nuovi nominati rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.; in ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 120 (centoventi) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

19.2 L'incarico di Presidente e membro del Consiglio direttivo è svolto gratuitamente fatto salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute per lo svolgimento del medesimo; è fatto divieto ai consiglieri di percepire emolumenti per la carica nonché di ricoprire cariche sociali in altre associazioni nell'ambito della medesima attività.

ART. 20 Il Presidente

20.1 Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione.

20.2 Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

20.3 In caso di assenza o di impedimento le mansioni del Presidente sono esercitate dal Vice Presidente.



20.4 In caso di dimissioni del Presidente, spetta al Vice Presidente convocare entro 7 (sette) giorni l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

Articolo 21 – L'Organo di controllo e il Revisore legale dei conti

21.1 Ove ne ricorrano le condizioni ai sensi dell'art. 30 del *Codice*, o facoltativamente, è nominato un "Organo di controllo" il quale può coincidere con il Revisore legale dei conti.

21.2 Il Revisore legale dei conti, ove nominato facoltativamente dall'Assemblea od obbligatorio per legge, è eletto dall'Assemblea tra gli iscritti all'Albo dei Revisori legali dei conti e svolge le attività previste in materia di revisione legale.

21.3 Il Revisore legale dei conti e l'Organo di controllo, ove nominati, restano in carica tre anni, sono rieleggibili e svolgono le proprie funzioni ai sensi degli articoli 30 e 31 del *Codice*.

21.4 L'Organo di controllo, ove nominato, assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 22 Il Collegio dei Probiviri

22.1 A garanzia di contraddittorio tutte le eventuali controversie sociali tra i *Soci*, e, tra questi e l'Associazione ed i suoi organi possono essere sottoposte, in alternativa alla competenza dell'Assemblea degli associati, alla competenza di un Collegio di 3 (tre) Probiviri, da nominarsi da parte dell'Assemblea degli associati, che contestualmente alla prima nomina o precedentemente provvede all'approvazione di un apposito regolamento disponente in merito alle modalità di funzionamento del collegio e ai poteri del medesimo.

TITOLO VII

ART. 23 Lo scioglimento dell'Associazione



ALLEGATO A

23.1 Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli *Associati* aventi diritto di voto.

23.2 In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato dall'Assemblea un organo di liquidazione composto da uno a tre soggetti, scelti anche fra i non *Soci*, indicando al medesimo i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione e i poteri per la gestione della stessa.

23.3 In caso di estinzione o scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio residuo dell'associazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del *Codice*, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore che perseguono finalità di utilità sociale secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Articolo 24 Volontariato

24.1 L'Associazione si avvale dell'attività di volontari nei modi, limiti e termini previsti dal Titolo III del *Codice*.

Articolo 25 Operazioni straordinarie

25.1 L'Assemblea dei soci può deliberare in merito ad operazioni straordinarie di trasformazione, fusione e scissione ai sensi dell'art. 42 bis del codice civile.



ART. 25

25.1 Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto sono applicabili le disposizioni di cui al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in materia di Associazioni di promozione sociale e di Enti del Terzo Settore nonché, per quanto non previsto e in quanto compatibili, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione.

